

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CSA  
(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 143/CSA- RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2019

### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAMBRUGHI ALESSANDRO SEGUITO GARA TRIESTINA/TERAMO DEL 27.04.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019)

Con atto, spedito in data 30.4.2019, la Società U.S. Triestina Calcio S.S.D. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 263/DIV del 29.4.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Triestina-Teramo, disputatasi in data 28.4.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Lambrughi Alessandro, la squalifica per 2 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S. Triestina Calcio S.S.D. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dal tesserato, Lambrughi Alessandro, al termine della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, posta in essere dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara.

Al proposito, questa Corte ha provveduto a sentire il Direttore di Gara che ha confermato che il Lambrughi ha, con la propria mano sinistra, stretto, con forza, il volto dell'avversario all'altezza delle guance, spingendolo via.

Peraltra, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, il Giudice Sportivo, nel determinare l'entità della sanzione, ha già considerato la sussistenza delle attenuanti, consistenti, nel caso di specie, nel fatto che il Lambrughi aveva voluto, in qualche modo, rimproverare l'avversario che si era reso autore di un grave fallo di gioco ai danni di un proprio compagno che aveva dovuto, a seguito di tale fallo, lasciare il terreno di giuoco, avendo riportato un taglio all'altezza del ginocchio; il Giudice Sportivo ha, infatti, irrogato,, per una condotta connotata, all'evidenza, dai caratteri della violenza, la squalifica per due giornate di gara anziché quella minima di tre giornate.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.S.D..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC. MATTIA ARAMU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/ROBUR SIENA DEL 27.04.2019**

Il calciatore Mattia Aramu ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro pubblicata sul Com. Uff. n. 263 del 29.4.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Novara e Robur Siena del 27.4.2019, gli ha comminato la squalifica per 2 giornate effettive *“per comportamento offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara (rapp. A.A.)”*.

A sostegno dell'impugnazione - diretta ad ottenere l'annullamento del periodo di squalifica rimanente, o in via subordinata, la commutazione del rimanente periodo di squalifica nell'ammenda ritenuta di giustizia o in via ulteriormente subordinata la commutazione del rimanente periodo di squalifica nell'ammenda ritenuta di giustizia unitamente alla diffida - il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto che la frase che è stata ritenuta offensiva (*“siete scarsi, non siete buoni a niente, rovinare solo le partite, siete proprio scarsi”*) è stata da lui profferita al termine della gara uscendo dal campo e guardando il terreno di gioco senza rivolgere lo sguardo ad alcuno della terna arbitrale. Ciò sarebbe accaduto per la forte prostrazione derivata dalla sconfitta maturata negli ultimi secondi di gara a seguito della trasformazione di un rigore a favore della squadra avversaria.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento del sig. Mattia Aramu va configurato come comportamento irrispettoso ma non offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Mattia Aramu riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FIORETTO MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019** [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019.

La Società Virtusvecomp Verona S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, comminata al suo allenatore in seconda, Sig. Marco Fioretto, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Com. Uff. n. 267/DIV del 6.5.2019) in relazione alla gara di Campionato di Serie C, Gubbio vs. Virtusvecomp Verona del 24.10.2016, che così ha motivato il provvedimento: *“per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).”*

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore in seconda, Sig. Marco Fioretto, ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal proprio tesserato nell'evento per cui è causa e, pertanto, ne chiede, in via principale, l'annullamento ed in via subordinata, la riduzione.

A detta della società reclamante, il Sig. Fioretto non avrebbe proferito la frase *“sei scandaloso, ma chi ti ha mandato”* ed il suo ingresso sul terreno di gioco sarebbe stato motivato dal fatto di ricondurre i calciatori della propria panchina all'interno dell'area tecnica.

La società evidenzia inoltre che il Sig. Fioretto, a fine gara, si è recato presso lo spogliatoio della terna arbitrale per porgere le proprie personali scuse per l'accaduto.

Alla riunione del 10.5.2019 nessuno è comparso per la società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di accoglierlo parzialmente in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal Sig. Marco Fioretto, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può che qualificarsi come condotta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara.

Purtuttavia, questa Corte, ritiene equo, anche alla luce del comportamento post gara tenuto dal Sig. Fioretto e dei precedenti di questa stessa Corte, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, infliggendo all'allenatore in seconda della società reclamante la squalifica per 1 giornata effettiva di gara con diffida.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Virtusvecomp Verona S.r.l. di Verona, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO SIG. ROLANDO MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019).

Il tesserato Rolando Maran ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 7.5.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Napoli e Cagliari del 5.5.2019, gli ha comminato la squalifica di 1 giornata effettiva di gara e inflitto l'ammenda di € 5.000,00 *“per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento irrispettoso”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la commutazione della giornata di squalifica in ammenda il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto che il suo comportamento è stato dettato dal convincimento di una errata applicazione del protocollo VAR. Egli infatti è venuto a conoscenza solo al termine della gara che il calcio di rigore a favore del Napoli era stato concesso dopo che gli Arbitri avevano visionato un filmato con tecnologia 3D (la medesima tecnologia del fuori gioco), sistema che era a lui sconosciuto.

Inoltre il ricorrente ha invocato alcuni precedenti del Giudice Sportivo al fine di evidenziare la disomogeneità sanzionatoria rispetto ad altri casi ritenuti analoghi chiedendo di riqualificare la sua condotta alla luce della giurisprudenza della Corte Sportiva di Appello.

La Corte ritiene di poter valutare come attenuante del comportamento tenuto dal Maran la particolare fattispecie oggetto delle sue proteste, ma questo non può consentire di annullare la giornata di squalifica in quanto le espressioni da lui utilizzate nei confronti degli Ufficiali di gara sono state anche offensive.

Il ricorso va parzialmente accolto rideterminando la sanzione alla sola squalifica di 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Rolando Maran ridetermina la sanzione alla sola squalifica di 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 23 luglio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina